

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

13 MAR. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' 13 MAR. 2001 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - IANNARILLI - ROBILOTTA.

DELIBERAZIONE N° 371

OGGETTO: Definizione stragiudiziale del contenzioso
con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.



OGGETTO: Definizione stragiudiziale del contenzioso con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità

CONSIDERATO che le difficoltà connesse alla esatta individuazione del numero degli assistiti in carico ai medici di base e pediatri di libera scelta titolari di un rapporto di convenzione con le Unità Sanitarie Locali hanno determinato, nel tempo, l'insorgere di un notevole contenzioso attivato dagli stessi al fine di conseguire gli importi relativi alle differenze relative per l'attività professionale svolta nel periodo 1979-1992;

CONSIDERATO che, a seguito della revisione del numero degli assistiti, in carico a ciascun sanitario, sono stati periodicamente elaborati dall'Amministrazione, con riferimento ai diversi periodi temporali (1979/88 - 1979/1990 e 1979/1992), tabulati riepilogativi delle relative competenze sovente non concordanti tra loro;

CONSIDERATO che la molteplicità di detti ricorsi ha fatto emergere la necessità di procedere ad una accurata verifica delle posizioni debito credito di ciascun medico convenzionato relativamente al periodo 1979/1992, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti e di addivenire ad una definizione del contenzioso concordata con le organizzazioni sindacali dei medici e/o dei legali dei sanitari;

CONSIDERATO che detta verifica riguardante, sulla base di quanto evidenziato dal competente Dipartimento, la posizione di circa tremila sanitari, dovrebbe essere articolata nelle seguenti fasi:

- 1. **confronto** tra dati relativi a ciascun medico in possesso della Regione e delle diverse ASL e accertamento delle somme eventualmente ancora spettanti, previa decurtazione di quelle già percepite;
- 2. **comparazione**, nei casi in cui siano state proposte una o più azioni giudiziarie, tra gli importi accertati come dovuti con sentenza (o recati da decreti ingiuntivi esecutivi) e quelle risultanti da tabulati regionali; resta fermo peraltro che quanto sia stato percepito in forza di sentenza passata in giudicato non può essere ulteriormente contestato;
- 3. **accertamento**, presso la competente sezione del Tribunale, dell'esito di tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti della Regione ed acquisizione delle ordinanze di assegnazione eventualmente emesse all'esito delle stesse;
- 4. **acquisizione di notizie**, in ordine ad eventuali procedure esecutive promosse da uno stesso sanitario nei confronti delle USL e al loro esito, in modo da accertare tutti gli importi percepiti e il relativo titolo;
- 5. **verifica** presso il Dipartimento Economia e Finanza e presso la Tesoreria di tutte le somme riscosse da ciascun medico;

CONSIDERATO che, nonostante i provvedimenti adottati in tempi diversi dall'Amministrazione, e, in particolare, le deliberazioni nn.2674/93, 10165/95, 10167/95 e 4251/96 con le quali è stata stragiudizialmente definita una parte del contenzioso, sono ancora pendenti numerose controversie cui si sono recentemente aggiunte quelle promosse dai medici di medicina generale per l'applicazione dell'art.41,lett.1.),M) ed N) del D.P.R. n.314/90 e dell'art.45 lett. I) ed L) del D.P.R.484/96 che ha soppresso tale indennità;

RITENUTO che è interesse dell'Amministrazione pervenire ad una definizione globale del contenzioso al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa;



VISTA la nota prot. n. 4758 del 5.10.2000 con la quale il Dirigente dell'Area Risorse Umane del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale, rilevato che la questione eccede le ordinarie competenze dell'Amministrazione, ha individuato come possibile soluzione l'affidamento degli incumbenti necessari a pervenire una definizione del predetto contenzioso ad una struttura legale esterna che abbia in materia specifica professionalità ed esperienza con riferimento al settore sanitario;

RITENUTO, altresì, che appare necessario istituire come supporto della suddetta struttura un gruppo di lavoro composto da funzionari dell'Area Risorse Umane -Servizio 10 C2- che potrà avvalersi dell'ausilio di un funzionario dell'Area Avvocatura al fine di fornire la documentazione necessaria agli atti dell'avvocatura medesima;

RITENUTO di individuare nello Studio Legale Associato Bellini - di Roma, Via Orazio,3 - che ha specifica competenza ed esperienza nel settore in questione, la struttura idonea all'espletamento dei compiti sopraccennati, che opererà in raccordo con le Aree Risorse Umane del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale ed Avvocatura del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza;

RITENUTO di determinare i compensi per l'attività svolta nella misura corrispondente ai minimi tariffari previsti in materia stragiudiziale per la definizione in via transattiva di ogni posizione o gruppi di posizioni omogenee;

Vista la legge n.127 del 15.5.1997;

All'unanimità

DELIBERA

- di affidare allo Studio Legale Associato Bellini, di Roma, Via Orazio,3, l'incarico di realizzare tutte le attività indicate in premessa necessarie a perseguire il componimento stragiudiziale del contenzioso con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta;
- di provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché alla liquidazione dei compensi della attività prestata secondo le tariffe minime professionali su fatture rilasciate dallo studio, con apposite determinazioni del Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale. La spesa farà carico al capitolo 41608 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001, in quanto trattasi di contenzioso relativo alle pregresse attività delle ex U.S.S.LL. e come tali ricadenti nel capitolo in questione;
- di istituire un gruppo di lavoro composto da funzionari dell'Area Risorse Umane- Servizio C2- e Area Avvocatura e Consulenza, la cui composizione e modalità operative saranno definite con successiva determinazione dipartimentale, al fine di fornire il necessario supporto documentale alla predetta struttura incaricata del componimento stragiudiziale.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge n.127 del 15.1997.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



14 MAR. 2001



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI REGIONALI

Area 10 C Servizio 2

Roma, lì 5 OTT. 2000

Prot. N. 4738 int / 10/C2

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DR.SSA ELDA MELARAGNO
SEDE

Oggetto: Contenzioso medici di medicina generale
e pediatria di libera

Con riferimento alla problematica relativa alle competenze pregresse dovute ai medici di medicina generale e pediatria di libera scelta si ritiene utile fare un rapido excursus nelle vicende che hanno determinato la situazione attuale, così come concordato, con la S. V., nell'incontro richiesto da questa struttura (servizio C2) e tenutosi il 25 settembre u. s. alla presenza del dirigente dell'Area Avvocatura, avv. Sergio Uricchio.

In fase di prima attuazione della riforma sanitaria, per non gravare sugli enti di nuova costituzione, la Regione Lazio ha provveduto ad effettuare i pagamenti in nome e per conto delle ex USL.

Nella necessità di dover, comunque, erogare le competenze mensili, anche in assenza di dati certi che individuassero gli assistiti in carico a ciascun sanitario, l'Assessore alla sanità pro tempore, in accordo con le organizzazioni sindacali ed il rappresentante degli ex enti mutualistici, consentì che il pagamento avvenisse previa autodichiarazione di ogni singolo medico del numero dei propri pazienti.

Detta procedura, da doversi ritenere provvisoria, in attesa della elaborazione definitiva degli elenchi degli assistiti in carico a ciascun medico, è stata utilizzata, invece, fino al 1989.

Una base informativa regionale degli assistiti in carico a ciascun medico si è resa disponibile, in via definitiva, solo nel 1992 anche per problemi di ordine tecnico amministrativo.

Occorre, tuttavia, ricordare che gli elenchi proposti ed approvati dalla Giunta regionale e relativi al periodo 1979/1992 sono tuttora oggetto di contestazione.

Le continue richieste di revisione da parte dei medici, soprattutto di quelli con conguagli negativi, hanno, infatti, determinato una situazione di assoluta provvisorietà.

Tale provvisorietà, unitamente alla assenza dei necessari stanziamenti, non ha consentito di adottare tempestivamente alcun provvedimento di liquidazione per i medici creditori.

La mancata definizione delle posizioni creditorie ha, quindi, originato l'insorgere di una enorme mole di contenzioso al quale l'assessorato ha più volte cercato di trovare soluzione, ed in parte vi è riuscito con le deliberazioni n.ri 2674/93, 10165/95, 10167/95 e 4251/96, utilizzando delle procedure che consentissero di concludere un accordo con i medici per porre termine al contenzioso in atto e/o evitare l'insorgere di nuove cause.





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI REGIONALI

Area Servizio

Roma, E

Prot. N.

Oggetto:

Le procedure adottate, in particolare l'ultima, pur consentendo di definire un notevole numero di posizioni, non hanno impedito l'insorgere di nuovo contenzioso ed anzi ci si è trovati di fronte a richieste per crediti non riconosciuti dall'amministrazione ed anche da parte di medici debitori.

Dall'inizio della procedura anzidetta, infatti, i medici che non hanno ritenuto di dover concludere un accordo con la P.A., hanno intrapreso azione legale con richieste che, in termini di sorte interessi e rivalutazione monetaria, hanno superato di gran lunga le somme a disposizione per i singoli casi.

Altri medici hanno invece ottenuto giudizialmente il riconoscimento di un credito per competenze non riconosciute dall'accordo collettivo nazionale (cfr cause per assistiti oltre il massimale).

Altri ancora, pur risultando, sulla base degli atti, debitori nei confronti dell'amministrazione, hanno ottenuto giudizialmente un provvedimento che annulla il debito e riconosce, invece, un credito.

Situazioni di conflitto, che sono sfociate in contenzioso con i medici, si sono avute anche in seguito all'applicazione dell'articolo 41, lett. L), M), N) del D. P. R. 314/90 e dell'art. 45 lett. I) e L) del D. P. R. n. 486/96.

Dette norme prevedono la corresponsione di indennità di studio in favore di determinate percentuali di sanitari. A seguito dell'esclusione numerosi medici hanno adito le vie legali contestando i criteri di selezione adottati dall'amministrazione in accordo con le OO. SS. di categoria ed hanno richiesto il pagamento di dette indennità per gli anni 1991, 1992, 1993 e dall'ottobre 1996 a tutt'oggi.

Ulteriori controversie sono state promosse per la restituzione della quota aggiuntiva professionale recuperata a seguito dell'applicazione del citato D. P. R. 486/96 che ha soppresso tale indennità.

L'amministrazione si vede, quindi, in tutti questi casi, costretta al pagamento, in sede di esecuzione forzata, di quanto non liquidato in via bonaria, con aggravio di esborsi per interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI REGIONALI

Area Servizio

Roma, lì 25 OTT. 2000

Prot. N. 4338 wk. / Roc/r

Oggetto:

Appare di tutta evidenza che, nonostante il grande impegno profuso da parte dei collaboratori nello svolgimento dei compiti di istituto e il numero, peraltro insufficiente, di risorse impegnate, la mancata soluzione degli annosi problemi, rimasti irrisolti nel tempo, vanifica l'impegno stesso e rende superflua l'attività svolta.

L'enorme mole di contenzioso (oltre 5000 cause), generata dalla grande varietà di posizioni dei medici e dalle differenti fasi del percorso amministrativo e giudiziario, comporta una dilatazione dei tempi di riconoscimento dei crediti ed espone al rischio di pagamenti non dovuti, con ulteriori trascinatori del contenzioso stesso, determinando, anche, una situazione di rilevante incertezza per l'amministrazione regionale.

Si ritiene indispensabile, dunque, nella protezione di un interesse comune alla trasparenza e alla definizione certa degli obblighi dell'amministrazione, verificare con le controparti la possibilità di una soluzione concordata che ponga fine al contenzioso.

Poiché la soluzione da adottare eccede le normali competenze amministrative si riterrebbe opportuno costituire un gruppo di lavoro che esamini le singole posizioni avvalendosi, necessariamente, di consulenze esterne sia tecniche che legali.

Detta verifica comporta il recupero delle informazioni mancanti presso tutte le strutture delle amministrazioni interessate (tribunali, avvocatura regionale, avvocatura generale dello stato, ASL, dipartimento economia e finanze regionali) ed è necessaria al fine di:

- 1) instaurare trattative con le controparti (medici e/o loro legali);
- 2) escludere le pretese dei singoli medici passibili di alcun accordo;
- 3) verificare la possibilità di proseguire i giudizi in presenza di pretese del tutto infondate;
- 4) di realizzare accordi transattivi con gli eventuali aventi diritto.

A disposizione per ogni utile ulteriore chiarimento si rimane in attesa delle determinazioni che la S. V. riterrà opportuno adottare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE

(M. Rosa DE MONTE)

(Dr.ssa Caterina TIERNO MARCHITELLI)

M. Rosa De Monte

Caterina Tierno Marchitelli

